



Angelo De Stefano
Notaio

via Mario De Sena n. 162
80035 - Nola (NA)
tel. e fax 081 0483161
P.IVA 04519491213
C.F. DST NGL 70P16 F839 G

REPERTORIO n° 3606

RACCOLTA n° 2290.--

-----MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il ventinove aprile duemilaventisei, in Napoli al Vico Storto Purgatorio ad Arco n.15, presso i locali della associazione di cui infra, qui richiesto. -----

----- (29.4.2026) -----

Innanzi a me dottor **ANGELO DE STEFANO, Notaio in Nola**, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola-----

-----è comparso-----

il signor-----

D'ACUNTO Giuseppe, nato a Napoli il 10 gennaio 1936, il quale interviene al presente atto nella propria qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale, e quindi in nome e per conto della associazione:-----

"OPERA PIA PURGATORIO AD ARCO - ONLUS", con sede in Napoli, in Vico Storto Purgatorio ad Arco n.15, codice fiscale 80014130639, partita IVA n. 06563401212, associazione riconosciuta iscritta al n° 180 del registro delle persone giuridiche della Regione Campania - Settore Rapporti con Province, presso la cui sede domicilia per la carica, a quanto infra autorizzato dal vigente statuto sociale.-----

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto al quale -----

-----PREMETTE-----

-----§§-----

che in data 16.2.2026, con verbale a mio rogito in pari data registrato a Napoli il 20 successivo al n. 3688, l'assemblea della predetta associazione ha adottato la seguente delibera:--
"L'assemblea della "OPERA PIA PURGATORIO AD ARCO - ONLUS", con efficacia decorrente dalla iscrizione della associazione al RUNTS,-----

-----**DELIBERA**-----

-----quanto segue:-----

- di approvare i documenti contabili allegati al presente verbale sotto la lettera "B";-----

- l'associazione è assoggettata al regime di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 citato;-----

- la sede legale dell'associazione rimane fissata in Napoli al Vico Storto Purgatorio ad Arco n. 15;-----

- la denominazione dell'Associazione è **"OPERA PURGATORIO AD ARCO E.T.S. - ENTE FILANTROPICO"**;-----

- l'associazione ha per oggetto lo svolgimento delle attività analiticamente indicate all'articolo 3 del nuovo testo dello Statuto Sociale di cui infra ed a cui si fa rinvio;-----

- la durata dell'associazione rimane fissata a tempo indeterminato;-----

- l'associazione è retta dalle norme di legge in materia e da quelle contenute nel nuovo testo dello **Statuto sociale** com-

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate

di Napoli DP II

il 30/04/2026

al n. 9819

Serie 1T

€. Esente

posto di 25 (venticinque) articoli, il quale statuto si approva e si allega alla presente delibera sotto la **lettera "D"**;
- a comporre il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori vengono confermati gli attuali componenti nominati in data 15.01.2024 per il triennio 2024/2026, i quali componenti rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza secondo i dati contenuti nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "C" che l'assemblea approva nella sua interezza;-----

- di richiedere che il Notaio verbalizzante, valutata la sussistenza dei requisiti statutari e patrimoniali contemplati dalla legge, proceda all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) mediante inserimento dell'associazione, in detto RUNTS, tra quelle dotate di personalità giuridica nella sezione Enti Filantropici;-----

- di autorizzare il Presidente ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione quale ente riconosciuto nel predetto RUNTS."-----

-----§§-----

lo statuto come sopra approvato prevede testualmente:-----

- al 3° comma dell'art. 10: "L'Assemblea dei Benefattori: [...] j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;"-----

- al 1° comma dell'art. 12: "L'Assemblea è costituita con l'intervento della metà più uno dei Benefattori con diritto al voto in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo dei Benefattori in seconda convocazione. Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Nella sola ipotesi di cui all'art. 10 lettere i) e j) del presente statuto le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Benefattori."-----

-----§§-----

con nota Protocollo N.0378959/2026 del 21/04/2026 la Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport della Regione Campania, ufficio Terzo Settore, al fine di procedere alla iscrizione di detto ente al RUNTS, ha richiesto una modifica dell'articolo 12 sopra riportato chiedendo che a norma dell'art. 21, ultimo comma, c.c. venga introdotta l'espressa previsione che "la deliberazione di scioglimento dell'Ente deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto di voto (v. art. 21 c.c.)".-----

-----§§-----

l'atto di rettifica di cui alla superiore richiesta può essere posto in essere dal costituito **D'ACUNTO Giuseppe** nella qualità di delegato in virtù del mandato ad esso conferito nella delibera sopra riportata e ciò in quanto nel caso di specie la

manca di poteri discrezionali implica per il delegato solo la mera attività di adeguamento alle richieste dell'ufficio consistenti nella integrazione dello statuto mediante pedissequo adeguamento ad una norma di legge (art. 21, u.c. cit.) e senza che quindi sia ravvisabile alcuna attività negoziale che l'assemblea avrebbe potuto porre in essere attingendo ad una più vasta gamma di possibilità consentite dalla legge (cfr Massima n. 69 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)-----

-----§§-----

Tutto ciò premesso, e previa conferma della sovraestesa narrativa, assunta a patto espresso, il costituito **D'ACUNTO Giuseppe** nella predetta qualità:-----

- in relazione allo statuto sociale approvato dall'assemblea dell'"**OPERA PIA PURGATORIO AD ARCO - ONLUS**" in data 16.2.2026 come da verbale di cui in premessa;-----

- a seguito della richiesta dell'ufficio 21.4.2026 sopra indicata-----

- in virtù della delega contenuta nella stessa delibera ed----

- in pedissequo adeguamento a quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma, codice civile-----

-----**DISPONE CHE**-----

- il primo comma dell'art. 12 di detto statuto è integrato mediante inserimento della previsione dell'art. 21, ultimo comma, cit. e -----

- pertanto detto art. 12 è modificato nel modo che segue:-----

"ART. 12) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA-----
(I comma nuovo testo)-----

L'Assemblea è costituita con l'intervento della metà più uno dei Benefattori con diritto al voto in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo dei Benefattori in seconda convocazione. Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Nella sola ipotesi di cui all'art. 10 lettere i) e j) del presente statuto le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Benefattori con l'espressa precisazione che comunque per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Benefattori."-----

-----§§-----

Restano, naturalmente, invariati tutti gli altri commi del predetto art. 12 nonché tutti gli altri patti statutari.-----

All'uopo, il costituito organo amministrativo:-----

- mi dichiara che della modifica che precede gli associati e gli organi della associazione sono pienamente informati ed ---

- ai fini dell'iscrizione nel RUNTS mi consegna il testo dello statuto della associazione aggiornato con le integrazioni sopra disposte e che al presente atto si allega sotto la lettera "A".-----

-----§§-----
Ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, il
presente atto è totalmente esente dall'imposta di registro e
dall'imposta di bollo.-----
Il comparente mi ha dispensato dalla lettura di quanto alle-
gato, dichiarando, altresì, di averne integrale conoscenza.---
-----Richiesto io Notaio,
ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al
costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle
ore diciassette-----
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno, consta di un foglio del quale occupa
quattro facciate fin qui.-----
FIRMATO IN CALCE:-----
GIUSEPPE D'ACUNTO-----
ANGELO DE STEFANO notaio (sigillo)-----

nel rispetto della volontà dei fondatori

A seguito di quanto determinato dall'assemblea dei soci mediante apposita delibera, pertanto l'Opera Pia è retta dal seguente

STATUTO DELL' ENTE DEL TERZO SETTORE

"OPERA PURGATORIO AD ARCO E.T.S. – ENTE FILANTROPICO"

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita l'Associazione avente natura di Ente Filantropico del Terzo Settore denominata **"Opera Purgatorio ad Arco E.T.S. – Ente Filantropico"**.

ART. 2) SEDE

La sede è fissata in Napoli al Vico Storto Purgatorio ad Arco n. 15.

ART. 3) FINALITÀ ED ATTIVITA'

FINALITA' ASSOCIATIVE

L'associazione laica è regolata dal presente Statuto e persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la quale fu fondata nel 1605 da alcuni membri della più antica nobiltà partenopea, che l'istituirono con un duplice fine: lo svolgimento di "attività di carità e beneficenza" e per "la celebrazione delle messe giornaliere, opere di culto ed altre sacre funzioni in suffragio delle Anime del Purgatorio".

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'"Opera Purgatorio ad Arco E.T.S. – Ente Filantropico" svolge le seguenti attività istituzionali:

a) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie gratuite a favore di persone svantaggiate, rese anche in regime di convenzione con enti o personale medico, che comunque operano senza compenso;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017; le predette attività potranno essere esercitate anche in regime di convenzione;

d) l'associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali si propone inoltre di continuare ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di culto secondo il rito della Chiesa Cattolica nelle quali rientrano anche tutte le residue operazioni di Terra Santa che si eseguono nelle cappelle cimiteriali *ab immemorabili* in concessione all'Ente.

L'associazione può compiere ogni operazione (mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria), ma non in modo continuativo e prevalente, in quanto connessa e strumentale al perseguimento delle proprie finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e purché non incompatibile con la sua natura e realizzata nel rispetto delle norme di legge.

L'associazione, dunque, non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strumentali o connesse come previsto e

nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge

ART. 4) RISORSE ECONOMICHE

L'Ente provvede al perseguimento dei propri fini Filantropici con le seguenti risorse:

a) raccolta fondi, donazioni, lasciti testamentari, contributi, pubblici e privati di natura non corrispettiva, sovvenzioni previste dalle Leggi, ristori derivanti da operazioni di Terra Santa e cappelle sepolcrali.

b) rendite dei propri beni mobili e immobili, esse stesse derivanti da passati lasciti e liberalità.

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente si compone di:

a) un Fondo di Dotazione (patrimonio minimo) di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 e comunque di valore non inferiore alla somma considerata dalla legge tempo per tempo vigente come patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica. Se il Fondo di Dotazione è costituito da beni diversi dal denaro il loro valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare

l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART. 6) PRINCIPI DI GESTIONE

L'Ente, nel rispetto di propri fini statutari e generali ed ai sensi dell'art. 38 co.

2 D.Lgs. 117/2017, raccoglie fondi e gestisce il proprio patrimonio mobiliare

ed immobiliare derivante da passati lasciti, con criteri di implementazione e

di efficienza, finalizzando la gestione e le scelte all'ottenimento di maggiori

risorse da destinare alle proprie finalità filantropiche. In particolare, l'Ente,

utilizzando per la ordinaria amministrazione personale proprio, provvede alla

gestione delle liberalità e delle rendite derivanti dalle liberalità passate,

impiegando le stesse per effettuare beneficenza, per offrire servizi ai poveri

e disagiati senza discriminazione alcuna, per l'organizzazione di attività

culturali, artistiche o ricreative, e per sostenere l'edificio del culto e museale.

Tutto quanto prima in modo apolitico ed apartitico avendo particolare

riguardo ed attenzione ai poveri e disagiati di Napoli che ne facciano

richiesta direttamente all'Ente o che siano segnalati da Parrocchie, Centri di

assistenza zonale, altre Istituzioni aventi finalità solidaristiche.

ART. 7) ASSOCIATI (BENEFATTORI)

Gli Associati all'Ente sono detti Benefattori. Coloro i quali chiedono di essere

ammessi come Benefattori devono avere i seguenti requisiti:

a) ottima condotta morale;

b) svolgano professioni, ricoprano cariche, impieghi, o esercitino arti e mestieri decorosi;

c) abbiano un'età non inferiore ai 18 anni;

Le domande di ammissione sono presentate al Consiglio di Amministrazione

che le approva o respinge con votazioni a scrutinio palese.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad effettuare valutazioni per l'ingresso di nuovi Benefattori secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e le attività dell'Ente ed in ogni caso secondo quanto fissato nella prima parte di questo articolo.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone le domande di ammissioni all'Assemblea dei Benefattori per la ratifica alla prima seduta utile.

ART. 8) OBBLIGHI DEI BENEFATTORI

Il Benefattore ha l'obbligo:

- a) di eseguire il pagamento della quota di ammissione nella misura e termini fissati dall'Assemblea;
- b) di eseguire il pagamento della quota annuale nella misura e termini fissati dall'Assemblea;
- c) di osservare ed adempiere a tutti gli obblighi che vengono imposti dal presente statuto o da eventuali regolamenti.

L'obbligo del pagamento della quota annuale ha inizio dal giorno stesso in cui viene deliberata l'ammissione da parte dell'assemblea.

Il Benefattore che non ottempera al pagamento della quota annuale incorrerà nella "contumacia" durante la quale non potrà prendere parte ad alcuna Assemblea e rimarrà privo di qualsiasi diritto connesso al suo stato di associato. Laddove la "contumacia" si protraesse per oltre due anni il contumace sarà cancellato dal ruolo dei Benefattori.

ART. 9) CANCELLAZIONE BENEFATTORI

Il Benefattore sarà cancellato e perderà tutti i diritti e benefici previsti dallo statuto in caso di:

a) condotta giudicata dall'Assemblea non conforme allo spirito

istituzionale del sodalizio;

b) condanne penali passate in giudicato per reati di particolare allarme

sociale;

c) morosità nei pagamenti come previsti dall'articolo 8 del presente

statuto.

La cancellazione avverrà su proposta del C.d.A., previa contestazione scritta all'interessato e successiva delibera dell'Assemblea.

ART. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone dei Benefattori iscritti all'Ente; ciascuno dei Benefattori ha diritto ad un voto decorsi tre mesi dalla sua iscrizione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., ed in mancanza dal componente del C.d.A. più anziano.

L'Assemblea è assistita da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Benefattori o tra i dipendenti.

L'Assemblea dei Benefattori:

a) esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e programmi di attività dell'Ente;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione del C.d.A. agli indirizzi impartiti ed agli scopi dell'Ente previsti dallo statuto e dalla legge;

c) delibera sull'ammissione e cancellazione dei Benefattori, fissa la quota di ammissione ed annuale;

d) nomina e revoca i componenti dell'Organo esecutivo fissandone eventuali ristori;

- | | |
|----|--|
| e) | nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e revisione, |
| | che può essere monocratico o composto da tre componenti |
| | (collegiale), fissandone i compensi; |
| f) | nomina e revoca, se necessario ex lege, il soggetto incaricato della |
| | revisione dei conti; |
| g) | approva il bilancio; |
| h) | delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e |
| | promuove azione di responsabilità nei loro confronti; |
| i) | delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; |
| j) | delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione |
| | dell'Ente; |
| k) | delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o |
| | dallo Statuto alla sua competenza. |

ART. 11) SVOLGIMENTO E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Le sedute dell'Assemblea hanno luogo almeno una volta l'anno nei giorni stabiliti dal C.d.A.; le sedute dell'Assemblea hanno inoltre luogo ogni volta che il C.d.A. lo ritenga necessario o a istanza sottoscritta da almeno 5 (cinque) Benefattori. L'invito ad intervenire all'Assemblea deve essere firmato dal Presidente del C.d.A. e comunicato ai Benefattori a mezzo pec o raccomandata A/R - con l'Ordine del Giorno, luogo di adunanza, data e orario - almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la seduta.

ART. 12) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita con l'intervento della metà più uno dei Benefattori con diritto al voto in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo dei Benefattori in seconda convocazione. Le delibere devono essere

adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nella sola ipotesi di cui all'art. 10 lettere i) e j) del presente statuto le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Benefattori con l'espressa precisazione che comunque per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Benefattori.

Il Benefattore avente diritto può delegare con diritto di voto altro Benefattore a rappresentarlo nelle sedute dell'Assemblea, la delega deve essere scritta, ed è valida esclusivamente per la seduta indicata nella delega stessa. In nessun caso può essere prevista delega per più di una seduta dell'Assemblea. In nessun caso un Benefattore può assumere più di tre deleghe. I componenti del C.d.A. non possono essere delegati da altro Benefattore nelle delibere di approvazione al Bilancio.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità i componenti del C.d.A. non hanno diritto al voto.

I processi verbali delle sedute debbono contenere il riassunto delle deliberazioni adottate in merito ai singoli punti discussi; essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve formulate dai partecipanti alle sedute. I processi verbali menzionati sono redatti dal segretario e firmati da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può essere composto da tre o

quattro membri incluso il Presidente, in base alla scelta dell'assemblea; esso si compone dunque del Presidente e due o tre Consiglieri. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea per la maggioranza tra i Benefattori.

I componenti del C.d.A. durano in carica un triennio e sono rieleggibili; la rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del C.d.A.

I componenti del C.d.A. restano in carica con pieni poteri fino a quando i successori non abbiano assunto l'Ufficio.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando i richiesti dati anagrafici, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue veci sono assunte dal componente più anziano.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria resta in carica quanto avrebbe dovuto restarvi normalmente il surrogato.

ART. 14) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) provvedere alla gestione dell'Opera Purgatorio ad Arco E.T.S. – Ente Filantropico;
- b) formare eventuali regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale dipendente;
- c) provvedere alle spese ordinarie, provvedere alle spese straordinarie fino all'importo di euro 50.000,00 per ogni singola spesa; in ogni caso tutti gli acquisti e le vendite di natura immobiliare di qualsiasi importo,

nonché tutti gli acquisti e le vendite di natura mobiliare eccedenti l'importo di euro 50.000,00 per ogni singola operazione, devono essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'Assemblea dei Benefattori;

d) conferire o revocare incarichi professionali;

e) assumere o licenziare dipendenti con preventiva approvazione Assembleare; irrogare autonomamente sanzioni disciplinari ai dipendenti; il tutto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

f) deliberare su tutto ciò che non è di competenza dell'Assemblea a norma del presente statuto o della legge.

ART. 15) SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si tengono in una misura minima di 8 (otto) consessi all'anno, onde consentire una corretta e puntuale gestione amministrativa e di controllo sulla attività dell'Ente.

Le seconde ogni qual volta siano richieste da un membro del C.d.A.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere disposto dal Presidente e comunicato ai componenti del Consiglio ed all'Organo di Controllo, almeno 24 ore prima della seduta anche a mezzo posta elettronica, e contenere ordine del giorno, luogo, data e orario.

ART. 16) QUORUM DELIBERATIVI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del C.d.A. devono essere adottate con la presenza di almeno tre componenti del Consiglio e con il voto della maggioranza assoluta dei partecipanti al Consiglio.

ART. 17) VOTAZIONI DELLE DELIBERE C.D.A.

Le votazioni del C.d.A. hanno luogo per appello nominale, per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

I processi verbali delle sedute debbono contenere il riassunto delle deliberazioni adottate in merito ai singoli punti discussi; essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve formulate dai partecipanti alle sedute. I processi verbali menzionati sono redatti dal segretario e firmati da quest'ultimo e da tutti i componenti del C.d.A. intervenuti alla seduta.

ART. 18) PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Presidente od a chi ne fa le veci:

a) la rappresentanza dell'Opera Purgatorio ad Arco E.T.S. – Ente Filantropico e la gestione ordinaria;

b) convocare l'Assemblea dei benefattori ed il Consiglio di Amministrazione, presiedere e dirigere le sedute Assembleari o di C.d.A.;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

d) gestire la corrispondenza e sottoscriverla;

e) sospendere cautelativamente in caso di urgenza i dipendenti, e contestualmente, riferirne al Consiglio di Amministrazione per la conferma del provvedimento;

f) adottare tutte le misure urgenti ed eccezionali ed informarne immediatamente il Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea per la ratifica, nel rispetto delle specifiche competenze;

g) il Presidente può delegare ai componenti il Consiglio di

Amministrazione talune attività di gestione ordinaria dell'Ente salva

l'approvazione preventiva o successiva dell'operato del delegato da

parte del C.d.A.

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO

L'Ente è vigilato dall'Organo di Controllo ex art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto da tre componenti (collegiale); l'Organo è nominato dall'Assemblea, che ne fissa il compenso, anche tra i non soci ed esercita anche la revisione legale dei conti. In ogni caso i componenti devono essere Revisori legali dei conti.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di cui alla vigente legislazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta la conformità del bilancio sociale alle vigenti linee guida.

L'Organo di controllo partecipa alle sedute di Consiglio di Amministrazione.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

ART. 20) LIBRI SOCIALI – DIRITTO CONSULTAZIONE

L'Ente tiene oltre le scritture previste agli art. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017, i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 stessa legge; in particolare l'Ente tiene:

- il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tutti tenuti a cura dell'organo amministrativo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto all'esame dei libri sociali, previa richiesta da formulare a mezzo pec o racc. a.r. al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni dalla ricezione, ricorrendone i presupposti di legge e statuto, comunicherà al richiedente il giorno e l'ora in cui sarà possibile procedere presso la sede all'esame richiesto, a mezzo pec o racc. a.r. da inviarsi presso il recapito indicato nella richiesta; il predetto giorno dovrà comunque essere fissato entro i successivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 21) BILANCIO

Il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione nelle forme e nei contenuti previsti dalla legislazione vigente e in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio sociale dell'Ente deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 22) TERMINI DI APPROVAZIONE BILANCIO

Il Progetto di Bilancio deve essere trasmesso all'Organo di Controllo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; l'Organo di Controllo rilascia i prescritti pareri entro quindici giorni dalla ricezione; l'Assemblea approva il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio. Per motivate e specifiche ragioni esposte dal C.d.A. il termine di centoventi giorni per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12 può essere prorogato fino al massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, di tanto deve darsi notizia in bilancio.

ART. 23) DESTINAZIONE UTILI E RISERVE

L'Ente non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o avanzi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse in stretta osservanza dell'articolo 8 D.Lgs. 117/2017.

ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto fissato dall'Assemblea dei Benefattori cui viene affidata la scelta o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; il tutto in stretta osservanza dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

ART. 25) RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano e si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017, ed alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili.

Giampaolo De Luca

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo De Stefano, notaio in Nola, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, formata per usi consentiti in esenzione dall'imposta di bollo, redatta su supporto informatico nel quale si visualizzano virtualmente numero venti facciate è conforme al documento originale analogico conservato nei miei rogiti.

La presente copia da me firmata digitalmente mediante certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, <<esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge>>.

Nola , li 30 aprile 2026